

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDI, GENOVESE, CHIMENTI, MONTRESORI, PULLI, NIEDDU, SARTORI, DONATO, TANI, COVIELLO, ZANGARA, SALERNO, BUSSETI, MURMURA, GIAGU DEMARTINI, PERUGINI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1988

Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*

ONOREVOLI SENATORI. – Il trasporto dei veicoli e dei *containers* con eccedenze rispetto ai limiti di sagoma fissati nell'articolo 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale non è previsto nella legge 10 febbraio 1982, n. 38, con cui sono state modificate ed innovate le norme del citato testo unico, in materia di pesi e dimensioni dei veicoli e di trasporti eccezionali.

L'importanza economica e sociale di tali trasporti ha indotto il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, subito dopo l'entrata in vigore della legge citata, ad approvare disposizioni che consentissero la loro esecuzione, con eccedenze di sagoma tali da garantire, da un lato, la sicurezza della circolazione, e dall'altro, la massima economicità possibile dei servizi.

Si noti che, eseguendo trasporti di veicoli entro i limiti di sagoma dell'articolo 32 del testo unico e non entro quelli fissati coi provvedimenti che ora saranno citati, il costo di ogni trasporto aumenterebbe in media del 40 per cento a causa della forte riduzione del numero delle unità trasportate.

Il trasporto dei *containers* non si potrebbe eseguire, salvo riconoscere al *container* quelle caratteristiche di «cosa indivisibile» previste nel quarto comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e sottoporlo conseguentemente alla disciplina dei trasporti eccezionali, ma le difficoltà sarebbero tali da renderlo antieconomico.

V'è da ricordare che le dimensioni dei *containers* sono *isostandard*, vale a dire determinate in una convenzione internazionale, e

che la necessità di trasportare tali *containers* e non altri è fuori discussione ed intuitiva, con la conseguenza di dover superare tutti i limiti in altezza fissati nel richiamato articolo 32.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, dunque, con decreto interministeriale 27 maggio 1982, ha consentito il trasporto delle autovetture fino alla lunghezza di metri 20 ed all'altezza di 4,20 metri, ma alla condizione che si eseguisse con l'autorizzazione per trasporti eccezionali.

Con l'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro dei trasporti del 27 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, le disposizioni di cui trattasi sono state modificate nel senso che fino ai limiti suddetti il trasporto può essere eseguito senza l'autorizzazione prescritta per i trasporti eccezionali, e che essa è necessaria soltanto se i carichi eccedono i limiti di 20 metri di lunghezza e di metri 4,20 di altezza, per il trasporto delle autovetture, e di metri 4,30 di altezza per il trasporto dei *containers*.

Queste norme, che sono oggi in vigore, sono state approvate per superare le difficoltà che discendono dalla qualificazione di trasporto eccezionale che rendono antieconomici i servizi.

La loro applicazione, tuttavia, ha causato un vasto contenzioso, amministrativo e giudiziario, per effetto della contestazione di violazione degli articoli 10 e 32 del citato testo unico, ad opera degli agenti del traffico, i quali non riconoscono alle norme amministrative citate l'efficacia che è propria ed esclusiva delle norme di legge.

Secondo la giurisprudenza fin qui formatasi (pretura di Asti, sentenza 8 dicembre 1987, n. 717; tribunale penale di Asti, 18 maggio 1986; pretura di Moncalieri, 12 marzo 1987,

n. 47; pretura di La Spezia, 11 aprile 1987, n. 12; pretura di Siena, 15 dicembre 1987, n. 284/87) il trasporto di autovetture non costituisce violazione dell'articolo 10 del testo unico, nonostante la qualificazione di trasporto eccezionale ad esso attribuita con le disposizioni amministrative prima citate, e comunque, dopo l'entrata in vigore del citato articolo 3 del decreto interministeriale 27 febbraio 1985, non può sussistere nemmeno la violazione dell'articolo 32.

Queste controversie rendono necessario codificare le disposizioni amministrative citate con norme di legge di indiscutibile efficacia, ed a tale scopo risponde la proposta di introdurre nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale l'articolo 10-bis nel testo accluso.

V'è da osservare che dal 1982 ad oggi il trasporto delle autovetture e dei *containers*, nei termini e limiti di cui si è detto, non ha causato il benchè minimo danno alla circolazione stradale, la cui sicurezza non è stata affatto compromessa.

Aggiungasi che i trasporti di cui si parla sono ammessi in Francia ed in Germania senza obbligo alcuno di autorizzazione, fino a 20 metri in lunghezza.

Ora i trasporti di veicoli nei due Paesi suddetti sono frequenti e la quantità trasportata nei due sensi è cospicua. È dunque intuitivo il vantaggio che hanno, sul piano concorrenziale, i vettori esteri rispetto ai vettori nazionali, tenuto conto che i primi non sono di fatto perseguiti quando viaggiano in Italia a differenza dei secondi.

Questa e la prossima instaurazione della libertà dei servizi all'interno della CEE sono ragioni in più e decisive per approvare le norme proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Trasporto di veicoli e containers*). - 1. Il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, può essere eseguito senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 10 entro il limite di 0,20 metri dell'altezza massima e del 12 per cento della lunghezza massima del singolo veicolo o del complesso, fissate nell'articolo 32. Tale sporgenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore ma sempre entro il limite suddetto del 12 per cento.

2. I veicoli carichi entro i limiti suddetti possono circolare soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 0,20 metri.

3. Il trasporto dei *containers* può essere eseguito entro il limite di 0,30 metri dell'altezza massima del veicolo carico.

4. Il suddetto trasporto è ammesso sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 0,30 metri.

5. Il trasporto di veicoli e *containers* oltre i limiti massimi suddetti, fissati in deroga a quelli dell'articolo 32, può essere eseguito soltanto con l'autorizzazione prescritta nell'articolo 10.

6. A chi circola con carichi eccedenti i limiti fissati nei commi 1 e 3, in deroga a quelli dell'articolo 32, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 10, si applica la sanzione comminata nell'ultimo comma dell'articolo 32.

7. La stessa sanzione si applica a chi circola con le eccedenze di carico previste nei commi 1 e 3, senza osservare le condizioni prescritte nei commi 2 e 4.

8. Il trasporto nei limiti fissati nei commi 1 e 3, in deroga all'articolo 32, non costituisce violazione delle norme dell'articolo 58, quarto comma, lettera *d*), così come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132».